



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

*e*

*Il Ministro della salute*

**Allegato 6**

**DISCIPLINARE PER IL BENESSERE ANIMALE DEI BOVINI IN ALLEVAMENTO  
FAMILIARE**

>	<b><u>PARTE GENERALE</u></b> .....	53
1.	<b><u>Premessa</u></b> .....	53
2.	<b><u>Campo di applicazione</u></b> .....	53
3.	<b><u>Definizioni</u></b> .....	53
4.	<b><u>Adesione al SQNBA</u></b> .....	54
5.	<b><u>Requisiti di valutazione</u></b> .....	54
6.	<b><u>Modalità di etichettatura</u></b> .....	55
>	<b><u>MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)</u></b> .....	55
1.	<b><u>Formazione degli addetti</u></b> .....	55
2.	<b><u>Ispezione e Controllo degli animali adulti e dei vitelli</u></b> .....	56
3.	<b><u>Libertà di movimento degli animali</u></b> .....	56
4.	<b><u>Pavimentazione della stalla</u></b> .....	57
5.	<b><u>Stato di nutrizione misurato tramite <i>Body Condition Score</i> (BCS)</u></b> .....	57
>	<b><u>MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)</u></b> .....	58
1.	<b><u>Lotta a roditori ed insetti</u></b> .....	58
2.	<b><u>Controllo dell'acqua</u></b> .....	58
3.	<b><u>Accesso dei visitatori</u></b> .....	58
>	<b><u>MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)</u></b> .....	58
1.	<b><u>Consumo del medicinale veterinario</u></b> .....	59
2.	<b><u>Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale</u></b> .....	59
3.	<b><u>Test di sensibilità per l'uso di antibiotici</u></b> .....	59



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

*e*

*Il Ministro della salute*

## ➤ PARTE GENERALE

### 1. Premessa

L'Operatore della produzione primaria e tutto il personale coinvolto nella gestione e cura degli animali e delle strutture allevatorie devono essere consapevoli delle complesse relazioni esistenti tra salute animale, salute umana e ambiente e di come il benessere possa essere perseguito solo attraverso un'attenta integrazione tra queste componenti e i vari fattori che le costituiscono.

Pertanto, il benessere deve essere raggiunto e mantenuto permettendo all'animale di massimizzare le proprie capacità di adattamento all'ambiente, riducendo i fattori stressanti con efficaci programmi di gestione aziendale, di profilassi, di biosicurezza e di potenziamento delle strutture di allevamento. Un adeguato livello di benessere animale in allevamento comporta anche una minore incidenza delle malattie.

La riduzione e la razionalizzazione del consumo degli antimicrobici, integrato con le attività e il parere medico veterinario, diventa una diretta conseguenza di una gestione manageriale/strutturale ottimale e rappresenta uno dei principali strumenti per contenere la diffusione dell'antimicrobico-resistenza negli animali così come nell'ambiente e negli alimenti, in un'ottica di *One Health*.

### 2. Campo di applicazione

Gli allevamenti sono strutturati per l'allevamento di bovini, finalizzato alla produzione di latte e/o carne, in stabilimenti di limitata dimensione. All'interno di questa tipologia di allevamento coesistono differenti gruppi di animali che saranno oggetto di valutazione:

- i vitelli (sia maschi sia femmine) dalla nascita fino ai primi 6 mesi di vita;
- i bovini in produzione (sia maschi sia femmine), oltre i 6 mesi di vita.

I requisiti riportati nel seguito sono applicati a tutti gli allevamenti di bovini allevati in stalle fino a 50 capi, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana, di seguito meglio specificato in:

- stabulazione libera su lettiera o cuccette con o senza ricorso al pascolo;
- stabulazione fissa nella quale tutti gli animali non in lattazione usufruiscono di almeno 60 gg/anno di pascolo o stabulazione libera.

### 3. Definizioni

- **Addetto:** persona che lavora nello stabilimento a tempo pieno o parziale (minimo mezza giornata) per svolgere le giornaliere operazioni di alimentazione e cura degli animali e degli ambienti, ad esclusione di coloro che lavorano esclusivamente nei campi e in sala di mungitura.
- **Allevamento di limitata dimensione (c.d. allevamento familiare):** allevamento composto da un massimo di 50 capi allevati nella stessa unità epidemiologica, indipendentemente dalla loro proprietà, elevati a 90 capi per le aziende con allevamento ricadente in zona montana.
- **Animal Based Measures (ABMs):** misure dirette, ovvero criteri standard per stabilire lo stato di benessere degli animali sulla base di loro condizioni.
- **Body condition score (BCS):** metodo per la valutazione delle condizioni corporee degli animali.
- **Bovino in produzione:** animale di età superiore ai 6 mesi, quali il bovino da carne, il bovino da latte, la bovina in asciutta, la bovina in lattazione, la manza, il bovino da riproduzione.
- **Bovino da carne:** animale di età superiore ai 6 mesi, maschio o femmina, allevato per la produzione di carne rossa, incluse le vacche nutrici e i tori.



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

*e*

*Il Ministro della salute*

- **Bovina da latte:** femmina allevata per la produzione di latte destinato al consumo umano.
- **Manza:** bovina di età superiore ai sei mesi che non ha ancora partorito.
- **Bovina in lattazione:** bovina che produce latte dopo aver partorito.
- **Bovina in asciutta:** bovina che ha terminato la lattazione.
- **Pascolo:** superficie inerbita, o con altra produzione vegetale, tale da consentire la completa o parziale copertura del fabbisogno alimentare giornaliero, di dimensioni totali non inferiori a 500 m<sup>2</sup>/UBA utilizzabili liberamente o con pascolo turnato dotato, in funzione delle necessità e delle possibilità, di ripari di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) o artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) adeguati in relazione alla stagione e alla località.
- **Vitello:** bovino (femmina o maschio) dalla nascita fino ai 6 mesi di età.
- **Operatore della produzione primaria:** come definito all'Art. 2 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.

#### **4. Adesione al SQNBA**

L'Operatore della produzione primaria, per aderire al SQNBA, deve presentare apposita istanza ad un Organismo di Certificazione tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e soddisfare, tra l'altro, ai sensi dell'art.4 comma 5, punto 5.1.3. del decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, i seguenti prerequisiti d'accesso:

- Soddisfacimento dei requisiti legislativi, ovvero assenza di non conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza, quando disponibile.
- Soddisfacimento dei requisiti legislativi nell'ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti.

La verifica del soddisfacimento dei prerequisiti è effettuata dall'Organismo di certificazione nell'area dedicata del Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio "ClassyFarm", di cui all'Art. 9 del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, attraverso la consultazione del semaforo d'accesso presente nella "Pagina di Certificazione" specifica del singolo Operatore della produzione primaria.

La presenza di un semaforo verde indica il soddisfacimento dei prerequisiti d'accesso e permette all'Operatore di procedere con l'iter di certificazione, viceversa, un semaforo rosso blocca il prosieguo dell'iter di certificazione poiché indica che i prerequisiti di accesso non sono soddisfatti.

#### **5. Requisiti di valutazione**

La natura multifattoriale del benessere deve necessariamente integrare diverse MACROAREE.

L'Operatore della produzione primaria, in regola con i prerequisiti di accesso a SQNBA, deve soddisfare i requisiti di certificazione del presente Disciplinare relativi alle MACROAREE di seguito elencate per ottenere la certificazione:

- **MACROAREA "BA", BENESSERE ANIMALE:** include la presenza di idonee strutture (Area Struttura), una consapevole gestione aziendale (Area Management) e l'attenzione alle condizioni degli animali, attraverso il monitoraggio di indicatori diretti di benessere (Area Misure dirette sugli animali - *ABMs*).



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

*e*

*Il Ministro della salute*

- **MACROAREA “BS”, BIOSICUREZZA:** si basa sul controllo della biosicurezza aziendale. La biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori della produzione primaria per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie negli animali dello stabilimento. Un idoneo piano di biosicurezza deve essere studiato in accordo con il veterinario.
- **MACROAREA “MV”, USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO:** Uso consapevole del farmaco, con particolare attenzione ai trattamenti antimicrobici. L'operatore della produzione primaria consapevole dell'approccio integrato per il raggiungimento di un elevato livello di benessere animale in allevamento utilizza il medicinale veterinario in maniera responsabile e condivisa col medico veterinario, al fine di garantire l'appropriato supporto terapeutico agli animali e contrastare l'antibiotico resistenza.

#### **6. Modalità di etichettatura**

L'informazione relativa al metodo di allevamento, prevista all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022, deve essere riportata come:

- *allevamento familiare con ricorso al pascolo;*
- *allevamento familiare.*

La distinzione tra i due metodi di allevamento è data dall'effettivo ricorso al pascolo nelle modalità previste, indipendentemente dalla stabulazione libera o fissa.

Qualora i prodotti provenienti da allevamenti familiari o da allevamenti familiari con ricorso al pascolo vengano commercializzati assieme e/o unitamente a prodotti provenienti da allevamenti che seguono altri disciplinari SQNBA per i bovini, l'etichetta non deve riportare l'informazione relativa alla lettera b) *Metodo di allevamento* prevista all'articolo 8, comma 1, del Decreto interministeriale SQNBA del 2 agosto 2022.

### ➤ **MACROAREA BENESSERE ANIMALE (BA)**

#### • **AREA MANAGEMENT**

#### **1. Formazione degli addetti**

Gli operatori e gli addetti devono essere consapevoli del significato di benessere e di quali siano le misure indispensabili per garantirlo. Tra queste, la formazione, l'esperienza, la capacità e la consapevolezza del personale addetto alla gestione, influenzano significativamente le condizioni di benessere degli animali. È necessario, pertanto, oltre all'esperienza, anche una formazione acquisibile attraverso un corso specifico, da ripetere con cadenza triennale per mantenere l'aggiornamento.

Durante il primo anno di entrata in vigore del presente Disciplinare, il corso di formazione può essere frequentato anche nei 12 mesi successivi alla domanda di adesione a SQNBA.

L'operatore che ha seguito il corso deve trasmettere le nozioni apprese a tutti gli operatori che lavorano a contatto diretto o indiretto con gli animali.

#### **Formazione degli addetti**

Almeno un addetto con esperienza di almeno 5 anni e corso di formazione sul benessere animale da ripetere ogni 3 anni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute in tema di formazione sul benessere animale. Il requisito dell'esperienza di 5 anni non è richiesto nel caso in cui l'addetto abbia un titolo di studio di laurea in: LM42 (Laurea in Medicina veterinaria), L25 (Scienze e



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

*e*

*Il Ministro della salute*

#### **Formazione degli addetti**

tecnologie agrarie e forestali), L38 (Tecnologie della produzione animale), LM69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali).

### **2. Ispezione e Controllo degli animali adulti e dei vitelli**

Le ispezioni giornaliere, di persona o tramite sistemi di controllo da remoto, si intendono suppletive all'attività di distribuzione degli alimenti e di gestione quotidiana e riguardano l'osservazione di tutti i bovini adulti e degli eventuali vitelli stabulati con conseguente registrazione delle condizioni.

L'ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di animali presenti in allevamento, distinta per animali adulti e vitelli.

La segnalazione delle osservazioni riscontrate (es. stato sanitario, comportamentale, ecc.) deve essere registrata.

#### **Bovini adulti (da latte, da carne)**

**In stalla:** Durante l'allevamento stallino gli animali devono essere ispezionati almeno 2 o più volte al giorno, e le osservazioni devono essere registrate.

#### **Vitelli**

**In stalla:** Durante l'allevamento stallino gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno e le osservazioni devono essere registrate.

#### **• AREA STRUTTURA**

### **3. Libertà di movimento degli animali**

Valutare l'area coperta adibita al decubito (cuccette o lettiera permanente). Ove la parte di decubito e di alimentazione coincidano, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1 m).

#### **Bovini adulti (da latte, da carne)**

**In stalla – Stabulazione libera (esclusi i ricoveri temporanei utilizzati per emergenza).** La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile, minima di:

- 6 m<sup>2</sup>/capo su lettiera per le bovine adulte, oppure da un numero di cuccette utilizzabili superiori al 90% del numero di bovini presenti;
- 3,5 m<sup>2</sup>/capo su lettiera per le manze da latte oppure da un numero di cuccette utilizzabili superiori al 90% del numero di manze presenti;
- 2,5 m<sup>2</sup>/capo fino a 400 kg p.v. e di ulteriori 0,5 m<sup>2</sup>/capo ogni 100 kg fino a 800 kg p.v. per i bovini da carne.

**In stalla - Stabulazione fissa:** tutti gli animali dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee.

Tutti i bovini devono essere liberi per almeno 60/gg anno, utilizzando un'area di pascolo oppure garantendo loro per il medesimo periodo, l'accesso a una superficie di esercizio, pari a 6 m<sup>2</sup>/capo.

**Al pascolo:** In fase di stabulazione al pascolo, si valuta l'intera zona di pascolamento a disposizione degli animali.



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

*e*

*Il Ministro della salute*

#### **Vitelli da 8 settimane a 6 mesi**

**In stalla** - La libertà di movimento è assicurata da una superficie disponibile superiore a:

- 1,70 m<sup>2</sup>/capo per animali con peso vivo inferiore a 150 kg;
- 1,90 m<sup>2</sup>/capo per animali con peso vivo compreso tra 150 e 220 kg;
- 2,00 m<sup>2</sup>/capo per animali con peso vivo superiore a 220 kg p.v.

Inoltre, gli animali non devono essere legati neppure durante le fasi di alimentazione.

#### **Vitelli da 3 a 8 settimane (\*)**

**In stalla** - I vitelli devono essere allevati in coppia o in gruppo.

Il recinto che ospita 2 vitelli ha dimensioni minime di 1 m<sup>2</sup>/capo, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm.

Per numeri superiori, è necessario moltiplicare la superficie/capo (1 m<sup>2</sup>) per il numero di vitelli presenti, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm.

(\*) Il requisito “**Vitelli da 3 a 8 settimane di vita**” è da applicarsi dopo 24 mesi dalla pubblicazione del disciplinare.

#### **4. Pavimentazione della stalla**

Gli unghioni dei bovini sono un fattore fondamentale per garantire il benessere animale e le zone di camminamento devono essere idonee a preservarne l'integrità. Per pavimentazioni si intendono le superfici calpestabili utilizzate dalle bovine in produzione nelle diverse aree dello stabilimento (es. corsie di alimentazione, corridoi, passaggi, accessi, zona di esercizio, ecc). I materiali utilizzati per la progettazione e realizzazione dei pavimenti devono essere di qualità adeguata e devono essere scelti in virtù della categoria di animale allevato, tale da non essere né troppo scivoloso né troppo abrasivo.

La pavimentazione deve essere rugosa su tutta la superficie a disposizione degli animali per evitare scivolamenti mentre si muovono, corrono, si alzano, si coricano o manifestano comportamenti sociali, e sicura e libera da ostacoli per evitare lesioni.

Una particolare attenzione dev'essere posta anche agli eventuali accessi a recinti esterni.

#### **Bovini adulti (da latte, da carne)**

**In stalla** - Il pavimento (pieno o fessurato) deve essere idoneo e rugoso su tutte le superfici su cui camminano i bovini, oppure deve essere presente una lettiera costituita da materiale organico adeguato, ovvero abbondante, non abrasivo, ben conservato, assorbente.

- **AREA MISURE SUGLI ANIMALI (ABMs)**

#### **5. Stato di nutrizione misurato tramite *Body Condition Score* (BCS)**

La valutazione delle condizioni corporee degli animali, eseguita tramite *Body Condition Score* (BCS), è uno strumento per monitorarne lo stato di salute e di benessere.

Il monitoraggio di questo parametro è importante per verificare lo stato sanitario e che i fabbisogni nutrizionali degli animali siano soddisfatti.

Il BCS si misura su animali non sottoposti a terapie con una scala di valori da 1 a 5, dove per 1 si intende un animale molto magro (cachettico) e per 5 un animale molto grasso (obeso).



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

*e*

*Il Ministro della salute*

#### **Bovini adulti da latte**

I valori di BCS devono essere compresi tra 2 e 4,25.

Il numero di animali con BCS al di fuori dei limiti dev'essere inferiore al 10%.

#### **Bovini adulti da carne**

I valori di BCS devono essere superiori a 2.

Il numero di animali con BCS inferiore al limite dev'essere inferiore al 10%.

### ➤ **MACROAREA BIOSICUREZZA (BS)**

Il piano per la biosicurezza può essere affidato ad un'azienda specializzata o essere gestito internamente. È fondamentale che il piano preveda l'indicazione dei prodotti, le schede di sicurezza, il monitoraggio delle esche e le azioni successive con la registrazione dei trattamenti. Inoltre, è prevista la gestione ordinata del magazzino e la rimozione ordinata della sporcizia.

#### **1. Lotta a roditori ed insetti**

La presenza di roditori e insetti (es. mosche, ...) rappresenta un'importante fonte di rischio per quanto riguarda l'introduzione e la diffusione all'interno dell'allevamento di agenti infettivi patogeni, e pertanto la loro diffusione dev'essere controllata.

#### **Piano di biosicurezza**

**In stalla** - Presenza di procedure, definite ed organiche, scritte in un piano di biosicurezza, e attuate.

#### **2. Controllo dell'acqua**

La qualità dell'acqua destinata agli animali è fondamentale per assicurare l'omeostasi delle funzioni fisiologiche e metaboliche e per prevenire e scongiurare danni alle attrezzature e agli impianti. Inoltre, una scadente qualità microbiologica dell'acqua di abbeverata potrebbe rappresentare un rischio per la salute degli animali e, di conseguenza, dei consumatori.

#### **Controllo dell'acqua**

**In stalla** - Per garantire una buona qualità dell'acqua di abbeverata, è necessario controllare 1 volta all'anno le sorgenti aziendali attraverso un'analisi batteriologica dei seguenti parametri: *E. Coli*, Enterococchi, Carica batterica totale.

#### **3. Accesso dei visitatori**

Tutti i visitatori che entrano in allevamento, anche quelli abituali che accedono per motivi di lavoro, possono rappresentare un veicolo di contaminazione ed è pertanto necessario gestire gli accessi. Sono da considerare visitatori anche i veterinari, i consulenti aziendali in genere, ecc.

#### **Accesso dei visitatori**

Tutti i visitatori sono obbligati a indossare calzari monouso, prima di accedere allo stabilimento, oppure devono indossare stivali che lasciano in azienda ad esclusivo uso personale.

### ➤ **MACROAREA USO CONSAPEVOLE DEL MEDICINALE VETERINARIO (MV)**

In caso di non conformità sui requisiti afferenti alla presente MACROAREA, queste devono essere classificate come gravi, a meno di comprovato utilizzo per la salvaguardia della salute e della vita



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

*e*

*Il Ministro della salute*

dell'animale. In tal caso i riferimenti alla certificazione devono essere soppressi solo per l'animale o il gruppo di animali trattato, opportunamente identificato.

### **1. Consumo del medicinale veterinario**

Il consumo di antibiotico in allevamento alla fine dell'anno solare (31 dicembre), espresso in DDD (Defined Daily Dose) da ClassyFarm, deve rientrare in una delle seguenti condizioni rispetto alla distribuzione nazionale dei consumi di medicinale veterinario calcolata per l'anno 2022:

- g) I valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore della soglia riportata, in prima istanza, nell'Allegato XI del D.M. 23 dicembre 2022 recante *disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021* e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne i pagamenti diretti per gli allevamenti bovini in stabilimenti di limitata dimensione con indirizzo produttivo latte e/o carne;
- h) I valori DDD rimangono sopra la soglia citata ma vengono ridotti del 10 % rispetto all'anno 2022.

(\*) Eventuali modifiche della soglia nazionale, della percentuale di riduzione di cui alla lettera b) e dell'anno di riferimento potranno essere effettuate con decreto del Ministero della salute e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

### **2. Prescrizioni e monitoraggio sanitario aziendale**

#### **Utilizzo antibiotici**

L'Operatore fornisce evidenza di aver somministrato trattamenti antibiotici solo a seguito di prescrizione veterinaria rilasciata a seguito di monitoraggio sanitario aziendale, che prevede la valutazione della sensibilità o della resistenza degli agenti patogeni aziendali nei confronti dei principi attivi antibiotici, attraverso test di sensibilità agli antibiotici. Il monitoraggio sanitario si considera valido per più trattamenti, purché eseguito almeno 1 volta all'anno.

### **3. Test di sensibilità per l'uso di antibiotici**

#### **Utilizzo antibiotici appartenenti alla classe dei Fluorchinoloni e Cefalosporine di III e IV generazione**

Nel caso in cui siano utilizzati antibiotici appartenenti alla classe dei Fluorchinoloni e Cefalosporine di III e IV generazione l'Operatore fornisce evidenza documentata che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro agli antibiotici che indichino che altre classi di molecole non sono risultate efficaci in vitro nei confronti dell'agente batterico causa della malattia.

#### **Utilizzo antibiotici appartenenti alla classe dei Macrolidi**

Nel caso in cui siano utilizzati antibiotici appartenenti alla classe dei Macrolidi, per via diversa da quella iniettiva per trattamento singolo, l'Operatore fornisce evidenza documentata che il trattamento è stato effettuato solo a seguito delle indicazioni fornite da test di valutazione della sensibilità in vitro agli antibiotici che indichino che altre classi di molecole non sono risultate efficaci in vitro nei confronti dell'agente batterico causa della malattia.